

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE NUOVE INDICAZIONI DELL'AGENZIA IN MATERIA DI SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

Dopo aver fornito i primi chiarimenti, con la C.M. n.53/E del settembre scorso, in ordine alle modifiche apportate al regime fiscale delle prestazioni di vitto e alloggio, le Entrate sono nuovamente tornate sull'argomento, con la C.M. n.6/E del 3 marzo 2009.

Vediamo nel dettaglio la posizione assunta dall'Amministrazione sulle varie questioni, affrontate con il consueto meccanismo della domanda – risposta.

1) Secondo l'Agenzia delle Entrate **l'Iva non detratte sulle spese sostenute per prestazioni alberghiere e di ristorazione**, quale conseguenza di una scelta aziendale legata alla non economicità rispetto ai costi amministrativi, non può rappresentare un costo deducibile dal reddito. Si ricorderà che dal 1° settembre scorso, l'Iva addebitata sui predetti servizi è detraibile, sempreché si tratti di operazioni inerenti e le prestazioni siano documentate da fattura. I contribuenti possono chiedere il rilascio della fattura (non oltre il momento di effettuazione dell'operazione), al fine di portare in detrazione l'Iva pagata.

Ma possono anche evitare di chiedere fattura, e ciò al fine di evitare un aggravio di costi amministrativi (si pensi alla moltiplicazione di registrazioni ai fini Iva oltre che contabili, e alla creazione delle anagrafiche, ecc.), soprattutto nelle aziende con un elevato numero di trasferte e di costi per vitto e alloggio. In molti, infatti hanno scelto di continuare con il precedente sistema organizzativo e contabile, basato sul rilascio di documenti non rilevanti ai fini Iva (ricevute fiscali o fatture intestate a dipendenti e collaboratori), rinunciando alla detrazione dell'Iva, contando sulla deduzione dal reddito. In sostanza, in mancanza della fattura, *“l'imprenditore o il professionista non possono comunque dedurre dal reddito l'IVA compresa nel costo sostenuto per le prestazioni alberghiere e di ristorazione”*, con conseguente necessità di evidenziare in contabilità la quota di Iva (compresa nella prestazione) da recuperare a tassazione in sede di dichiarazione dei redditi.

2) In tema di contenuto della fattura, è stato chiarito meglio il concetto di **“cointestazione”** del documento (in precedenza fornito con la C.M. n.53/E/08), nel caso di prestazione fruita da soggetto diverso dal contribuente (tipico è il caso del dipendente). In questi casi, **la fattura deve comunque essere intestata** al soggetto beneficiario della detrazione, potendosi invece indicare i dati dei fruitori del servizio (per esempio il dipendente) o direttamente nel corpo della fattura, ovvero in una apposita nota allegata.

3) Le Entrate, in virtù del rinvio al contenuto letterale dell'art.95, co.3, del Tuir, hanno precisato che nel caso degli amministratori le spese di vitto e alloggio rimborsate non subiscono la limitazione della parziale deducibilità al 75% solo se sostenute per trasferte “fuori” dal territorio comunale, al pari dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, mentre nel caso dei soci di snc o di sas, le spese per trasferta non sono equiparabili ai rimborsi dei dipendenti e degli amministratori, potendo solo essere dedotti (nei limiti del 75%) secondo il generale principio di inerenza che sottende alla determinazione del reddito di impresa.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

- 4) Le spese per vitto e alloggio sostenute in occasione delle trasferte dei dipendenti **nell'ambito del comune** sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare, non rientrando tra quelle integralmente deducibili *ex art.95, co.3* (trasferte "fuori" del territorio comunale).
- 5) Vengono poi chiarite le regole per la gestione delle mense aziendali: a prescindere dalla modalità (gestione diretta o affidata a terzi), non opera la limitazione del 75%, rimanendo il costo sostenuto dall'impresa totalmente deducibile; lo stesso vale sia nel caso di stipula di convenzione con un esercizio pubblico, per la fornitura del servizio di mensa esterna, sia nel caso di acquisto dei *ticket restaurant*, che rappresentano un servizio sostitutivo di mensa.
- 6) Infine, si deducono integralmente anche gli acquisti di servizi di ristorazione e alberghieri effettuati dalle società che emettono i *ticket restaurant*, ovvero dai *tour operator* ai fini della rivendita a clienti finali, in funzione del fatto che trattasi di acquisti la cui rivendita costituisce oggetto dell'attività propria dell'impresa, e per i quali non può essere posta in dubbio l'inerenza.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.